

RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE INDIPENDENTE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39 E DELL'ART. 10 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 537/2014

Agli Azionisti della
SOL S.p.A

RELAZIONE SULLA REVISIONE CONTABILE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO

Giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio della SOL S.p.A. (la "Società"), costituito dalla situazione patrimoniale-finanziaria al 31 dicembre 2020, dal conto economico, dal conto economico complessivo, dal prospetto delle variazioni del patrimonio netto, dal rendiconto finanziario per l'esercizio chiuso a tale data e dalle note al bilancio che includono anche la sintesi dei più significativi principi contabili applicati.

A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2020, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data in conformità agli International Financial Reporting Standards adottati dall'Unione Europea nonché ai provvedimenti emanati in attuazione dell'art. 9 del D.Lgs. n. 38/05.

Elementi alla base del giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione *Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d'esercizio* della presente relazione. Siamo indipendenti rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.

Aspetti chiave della revisione contabile

Gli aspetti chiave della revisione contabile sono quegli aspetti che, secondo il nostro giudizio professionale, sono stati maggiormente significativi nell'ambito della revisione contabile del bilancio dell'esercizio in esame. Tali aspetti sono stati da noi affrontati nell'ambito della revisione contabile e nella formazione del nostro giudizio sul bilancio d'esercizio nel suo complesso; pertanto su tali aspetti non esprimiamo un giudizio separato.

Test di impairment sulle partecipazioni in imprese controllate e a controllo congiunto

Descrizione dell'aspetto chiave della revisione La Società iscrive partecipazioni in imprese controllate per un importo pari a Euro 372.480 migliaia e in imprese a controllo congiunto per un importo pari a Euro 4.094 migliaia al 31 dicembre 2020.

Come previsto dal principio contabile internazionale IAS 36, la Direzione della Società, in presenza di indicatori di possibile perdita di valore, ha effettuato una verifica (*Impairment Test*) volta a determinare che le partecipazioni in imprese controllate e a controllo congiunto fossero iscritte nel bilancio al 31 dicembre 2020 ad un valore non superiore rispetto a quello recuperabile. L'*Impairment Test* è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione tenutosi il 30 marzo 2021.

La Direzione della Società valuta a ogni data di riferimento del bilancio se esiste un'indicazione che un'attività possa aver subito una riduzione durevole di valore. Nel valutare l'esistenza di un'indicazione che le partecipazioni in oggetto possano aver subito una riduzione durevole di valore, sono state considerate dalla Direzione le indicazioni derivanti da fonti d'informazione sia interne sia esterne al gruppo. In particolare, potenziali indicatori di *impairment* sono stati identificati nel maggior valore di carico di talune partecipazioni rispetto alla corrispondente quota di patrimonio netto.

La Direzione della Società ha provveduto ad una verifica del valore recuperabile delle partecipazioni che presentavano indicatori di impairment (13 società controllate iscritte in bilancio per Euro 117.203 migliaia, di cui 1 società a controllo congiunto iscritta in bilancio per Euro 4.094 migliaia).

La recuperabilità del valore di iscrizione in bilancio delle partecipazioni in imprese controllate e a controllo congiunto assoggettate a *Impairment Test* è stata verificata confrontando il valore di iscrizione di ciascuna partecipazione al 31 dicembre 2020 (*carrying amount*) col relativo valore recuperabile.

Il valore recuperabile è stato determinato secondo la metodologia del valore d'uso considerando i flussi di cassa attesi nel periodo esplicito (in taluni casi anche superiore ai cinque anni in relazione alle specificità di alcuni business) per le singole partecipate, il *terminal value*, determinato successivamente all'ultimo anno di previsione esplicita mediante l'applicazione di una rendita perpetua, e stimando un appropriato tasso di sconto utilizzato per attualizzare i flussi di cassa (*Weighted Average Cost of Capital – Wacc*). In particolare il *Wacc* è stato calcolato per ogni partecipazione soggetta a *Impairment Test*, tenendo conto dei parametri specifici dell'area geografica: premio per il rischio di mercato e rendimento dei titoli del debito pubblico.

Le assunzioni di volta in volta utilizzate sono influenzate da aspettative future circa le condizioni di mercato.

All'esito delle verifiche effettuate, gli Amministratori della Società hanno identificato una perdita di valore della partecipazione detenuta nella società controllata Hydroenergy Sh.p.K. svalutandola per Euro 2.000 migliaia. Non sono state rilevate ulteriori perdite di valore per le altre partecipazioni controllate e a controllo congiunto.

In considerazione della rilevanza dell'ammontare delle partecipazioni in imprese controllate e a controllo congiunto iscritte in bilancio, della soggettività delle stime attinenti la determinazione dei flussi di cassa e delle variabili chiave del modello di *impairment*, abbiamo considerato l'*Impairment Test* un aspetto chiave della revisione del bilancio d'esercizio della Società.

La nota "13. Partecipazioni" del bilancio d'esercizio riporta l'informativa sull'*Impairment Test*, ivi inclusa un'analisi di sensitività effettuata dalla Direzione, che illustra gli effetti che potrebbero emergere al variare di talune assunzioni chiave utilizzate nella verifica in oggetto sul valore recuperabile delle partecipazioni in imprese controllate e a controllo congiunto.

Procedure di revisione svolte

Nell'ambito delle nostre verifiche abbiamo, tra l'altro, svolto le seguenti procedure, anche avvalendoci per talune di esse del supporto di esperti:

- esame delle modalità usate dalla Direzione per la determinazione del valore contabile e recuperabile delle partecipazioni in imprese controllate e a controllo congiunto, analizzando i metodi e le assunzioni utilizzati per lo sviluppo dell'*Impairment Test* e della sua conformità ai principi contabili di riferimento;
- rilevazione e comprensione dei controlli rilevanti posti in essere dalla Società sul processo di effettuazione dell'*Impairment Test* delle partecipazioni in imprese controllate e a controllo congiunto;
- analisi di ragionevolezza delle principali assunzioni adottate per la formulazione delle previsioni dei flussi di cassa anche mediante analisi di dati storici disponibili sul settore e sul Gruppo (quali ad esempio crescita e marginalità media di settore) e ottenimento di informazioni dalla Direzione;
- analisi dei dati consuntivi rispetto ai piani originari ai fini di valutare la natura degli scostamenti e l'attendibilità del processo di predisposizione dei piani;
- analisi circa la ragionevolezza del tasso di attualizzazione (Wacc), del calcolo del terminal value (TV) e del tasso di crescita di lungo periodo (g-rate);

- verifica dell'accuratezza matematica del modello utilizzato per la determinazione del valore d'uso delle singole legal entity oggetto di test;
- verifica della corretta determinazione del valore contabile delle singole legal entity;
- verifica delle analisi di sensitività finalizzate a comprendere gli effetti del test al variare di alcune condizioni;
- analisi dell'informativa relativa all'*Impairment Test*.

Responsabilità degli Amministratori e del Collegio Sindacale per il bilancio d'esercizio

Gli Amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità agli International Financial Reporting Standards adottati dall'Unione Europea nonché ai provvedimenti emanati in attuazione dell'art. 9 del D.Lgs. n. 38/05 e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Gli Amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d'esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli Amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d'esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Società o per l'interruzione dell'attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.

Il Collegio Sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell'informativa finanziaria della Società.

Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d'esercizio

I nostri obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d'esercizio.

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia), abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:

- abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;
- abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della Società;
- abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli Amministratori, inclusa la relativa informativa;
- siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli Amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della Società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che Società cessi di operare come un'entità in funzionamento;
- abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d'esercizio nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione.

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

Abbiamo fornito ai responsabili delle attività di governance anche una dichiarazione sul fatto che abbiamo rispettato le norme e i principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano e abbiamo comunicato loro ogni situazione che possa ragionevolmente avere un effetto sulla nostra indipendenza e, ove applicabile, le relative misure di salvaguardia.

Tra gli aspetti comunicati ai responsabili delle attività di governance, abbiamo identificato quelli che sono stati più rilevanti nell'ambito della revisione contabile del bilancio dell'esercizio in esame, che hanno costituito quindi gli aspetti chiave della revisione. Abbiamo descritto tali aspetti nella relazione di revisione.

Altre informazioni comunicate ai sensi dell'art. 10 del Regolamento (UE) 537/2014

L'assemblea degli azionisti della SOL S.p.A. ci ha conferito in data 12 maggio 2016 l'incarico di revisione legale del bilancio d'esercizio e consolidato della Società per gli esercizi dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2024.

Dichiariamo che non sono stati prestati servizi diversi dalla revisione contabile vietati ai sensi dell'art. 5, par. 1, del Regolamento (UE) 537/2014 e che siamo rimasti indipendenti rispetto alla Società nell'esecuzione della revisione legale.

Confermiamo che il giudizio sul bilancio d'esercizio espresso nella presente relazione è in linea con quanto indicato nella relazione aggiuntiva destinata al Collegio Sindacale, nella sua funzione di Comitato per il Controllo Interno e la Revisione Contabile, predisposta ai sensi dell'art. 11 del citato Regolamento.

RELAZIONE SU ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE E REGOLAMENTARI

Giudizio ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10 e dell'art. 123-bis, comma 4, del D.Lgs. 58/98

Gli Amministratori della SOL S.p.A. sono responsabili per la predisposizione della relazione sulla gestione e della relazione sul governo societario e gli assetti proprietari della SOL S.p.A. al 31 dicembre 2020, incluse la loro coerenza con il relativo bilancio d'esercizio e la loro conformità alle norme di legge.

Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione e di alcune specifiche informazioni contenute nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari indicate nell'art. 123-bis, co. 4, del D.Lgs. 58/98, con il bilancio d'esercizio della SOL S.p.A. al 31 dicembre 2020 e sulla conformità delle stesse alle norme di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi.

A nostro giudizio, la relazione sulla gestione e alcune specifiche informazioni contenute nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari sopra richiamate sono coerenti con il bilancio d'esercizio della SOL S.p.A. al 31 dicembre 2020 e sono redatte in conformità alle norme di legge.

Con riferimento alla dichiarazione di cui all'art. 14, co. 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10, rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione, non abbiamo nulla da riportare.

DELOITTE & TOUCHE S.p.A.



Riccardo Raffo
Socio

Milano, 20 aprile 2021